



VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 9.6.2025 c/o ARPAV VICENZA

Con nota prot. 8457 del 15.05.2025 è stata convocata una Conferenza di Servizi presso la sede ARPAV di Vicenza, per l'approvazione del documento *"Aggiornamento dell'Analisi di Rischio sanitario ambientale per i terreni insaturi -Ex Miteni -Trissino (VI)"* presentato da International Chemical Investors Italia 3 Holding S.r.l. prot. n. TRI 49-2024 del 14.10.2024, pervenuto il 15.10.2024, prot. n. 17793 e successivamente integrato:

- con il documento *"Revisione dell'analisi di Rischio sanitario ambientale per i terreni insaturi - Ex MITENI - Trissino (VI)"* presentato da International Chemical Investors Italia 3 Holding S.r.l. prot. n. TRI 02-2025 del 14.02.2025, pervenuto al prot. del Comune n. 2717 del 15.02.2025;
- con il documento *"Addendum al documento Revisione dell'analisi di Rischio sanitario ambientale per i terreni insaturi - Ex MITENI - Trissino (VI)"* presentato da International Chemical Investors Italia 3 Holding S.r.l. prot. n. TRI 11-2025 del 17.04.2025, pervenuto al prot. del Comune n. 6895 del 18.04.2025;

PRESO ATTO dell'ulteriore documento *"errata corrige"* presentato da International Chemical Investors Italia 3 Holding S.r.l. prot. n. TRI 19-2025 del 08.06.2025, pervenuto al prot. del Comune n. 9934 del 08.06.2025, il quale contiene correzioni in alcune tabelle *"che non hanno alcun impatto sulle conclusioni dell'AdR che restano pertanto invariate"*.

Alla presenza di: vedi foglio presenze.

Premesso che:

- 1) in data 14 ottobre 2024 è stato presentato documento di aggiornamento dell'analisi di rischio da parte della società Ici Italia 3 Holding srl;
- 2) il 18 dicembre 2024 Eni Rewind ha formulato proprie osservazioni sul contenuto del citato documento rilevando la necessità di una integrazione;
- 3) il 19 dicembre 2024, gli Enti pubblici in sede di Conferenza di servizi hanno preso atto della volontà di integrare il documento suddetto, così come espressamente manifestato dalle due società, chiedendo altresì di tener conto delle valutazioni di Arpav ed Ispra;
- 4) successivamente si sono svolti incontri tecnici con ICI e Eni al fine di definire le modalità di adeguamento dell'Analisi di Rischio;
- 5) le società Mitsubishi Corporation e Manifattura Marzotto, individuate quali responsabili della contaminazione al pari delle due società intervenienti (ICI e ENI), hanno manifestato la disponibilità a contribuire ai costi di progettazione e alle spese di bonifica;
- 6) allo stato non è pervenuta dalle due suddette società alcuna osservazione o eccezione sulla documentazione relativa all'Analisi di Rischio di cui sono sempre state costantemente poste a conoscenza;

RR 92

Plm. 12

10/12/25

Considerato che, con riferimento ai PFAS il quadro normativo, sia a livello nazionale che a livello europeo, risulta non completamente definito e impone pertanto l'applicazione del principio di precauzione. In particolare, a livello nazionale, non risultano definite procedure tecniche e/o linee guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica per i siti potenzialmente contaminati da PFAS così come definita dal D. Lgs. 152/2006 considerando anche le notevoli difficoltà metodologiche;

Considerato che gli strumenti ordinari di valutazione del rischio non si adattano perfettamente alla classe di contaminanti di cui sopra e che il processo di valutazione del rischio tossicologico con l'identificazione di specifici valori di riferimento, da inserire nei modelli in uso, è in continua evoluzione mano a mano che vengono acquisite ulteriori evidenze di effetti sulla salute associati anche a bassi valori di esposizione delle sostanze in questione;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra, tenuto altresì conto delle osservazioni presentate dai soggetti privati interessati, l'applicazione dell'AdR relativa ai suoli insaturi può, allo stato attuale, per quanto riguarda i PFAS, riferirsi ai soli composti per i quali risultano individuati, dalla norma o da specifici pareri dell'ISS, appositi valori di CSC o limiti di riferimento sito specifici;

Ritenuto, pertanto, che l'AdR relativa ai suoli risulta - stante la precisazione di cui sopra - conforme alle ulteriori prescrizioni e precisazioni tecniche fornite da ARPAV ed ISPRA, come fatte proprie dagli Enti nella CdS del 19.12.2024 e come modificate e aggiornate negli incontri tecnici successivi;

Ritenuto pertanto di poter approvare l'AdR, per i soli suoi contenuti tecnici, relativa ai suoli insaturi, al fine di dar corso alla predisposizione del progetto di bonifica del sito con le modalità e le tempistiche previste dall'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006, ribadendo al contempo la necessità di acquisire al più presto l'AdR relativa alla falda e riservandosi la possibilità di chiedere, anche in corso d'opera, successivi aggiornamenti dell'AdR relativa ai suoli alla luce di nuove indicazioni di carattere tecnico e normativo nonché delle eventuali indicazioni degli istituti nazionali di riferimento (ISPRA e ISS), con le seguenti prescrizioni ritenute più cautelative sotto il profilo ambientale:

- 1) nella scelta delle CSR devono essere utilizzate quelle calcolate in assenza di pavimentazione;
- 2) nella scelta delle CSR devono essere utilizzate quelle calcolate senza l'applicazione del modello di Brusseau;

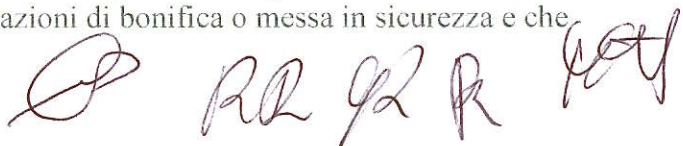
Considerato in ogni caso che, come più volte ha ribadito anche l'ISS, è necessario attuare azioni finalizzate alla "virtuale assenza" dei PFAS nelle acque;

Considerato che le acque a valle del sito sono destinate al consumo umano e che, pertanto, è necessario, nel caso specifico, ribadire la necessità di fissare al POC il rispetto dei limiti per le acque destinate al consumo umano definite dalla normativa nazionale e regionale vigente (D. Lgs. n. 18/2023 e DGRV n. 1590/2017, ove più restrittiva) e che di tale previsione bisognerà tenerne conto sia nell'AdR relativa alla falda sia nel progetto di bonifica del sito;

Dato atto che quanto sopra è stato condiviso in apposito incontro di coordinamento tenutosi a Roma in data 5 giugno 2025, al quale hanno partecipato rappresentanti di ISS, ISPRA, Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Vicenza e Comune di Trissino, ULSS 8 Berica;

Considerato che ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett.s D.lgs 152/2006, l'analisi di rischio riguarda sia gli aspetti sanitari che ambientali

Evidenziato che l'allegato 1 del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 riporta che l'analisi di rischio si può applicare prima, durante e dopo le operazioni di bonifica o messa in sicurezza e che



pertanto saranno necessari ulteriori aggiornamenti della documentazione all'evolversi delle conoscenze scientifiche, in particolare sulle caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche delle sostanze perfluoroalchiliche

Tutto ciò premesso e considerato

si approva

L'AdR, per i soli suoi contenuti tecnici, relativa ai suoli insaturi acquisita come in premessa descritto, al fine di dar corso alla predisposizione del progetto di bonifica del sito con le modalità e le tempistiche previste dall'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006, ribadendo al contempo la necessità di acquisire al più presto l'AdR relativa alla falda e riservandosi la possibilità di chiedere, anche in corso d'opera, successivi aggiornamenti dell'AdR relativa ai suoli alla luce di nuove indicazioni di carattere tecnico e normativo nonché delle eventuali indicazioni degli istituti nazionali di riferimento (ISPRA e ISS), con le seguenti prescrizioni ritenute più cautelative sotto il profilo ambientale:

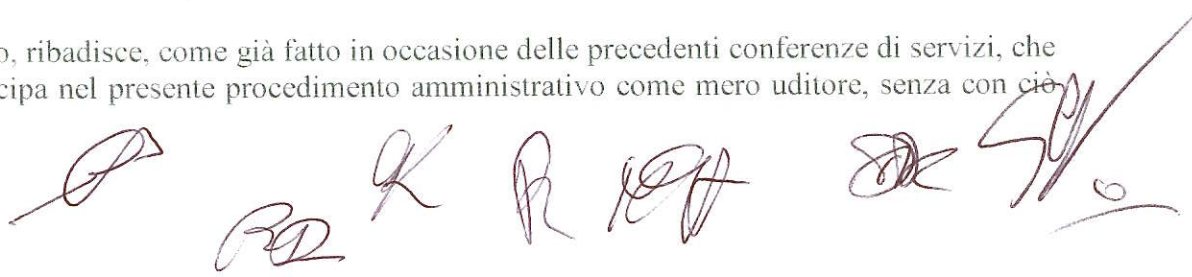
- 1) nella scelta delle CSR devono essere utilizzate quelle calcolate in assenza di pavimentazione;
- 2) nella scelta delle CSR devono essere utilizzate quelle calcolate senza l'applicazione del modello di Brusseau;

Nell'AdR relativa alle acque di falda e nel progetto di bonifica del sito al POC dovrà essere assunto e garantito il rispetto dei limiti per le acque destinate al consumo umano definite dalla normativa nazionale e regionale vigente (D. Lgs. n. 18/2023 e DGRV n. 1590/2017, ove più restrittiva).

L'avv. Segat, per conto della Marzotto, interviene contestando quanto riportato al punto 5) delle premesse del presente verbale. Precisa infatti che è del tutto improprio e "fuori luogo" procedimentale il richiamo di cui sopra, fatto nel presente procedimento amministrativo, alle interlocuzioni in corso tra le società concernenti la ricerca di un possibile contributo economico da parte delle società interessate in relazione ai costi relativi alla progettazione degli interventi di bonifica: trattasi infatti di un profilo che, come noto, è oggetto di un diverso tavolo di confronto – istituzionale e tra le società, peraltro allo stato tuttora in corso e non conclusosi ancora con alcun accordo – il quale, per sua stessa natura e per quanto ribadito dagli Enti in quella diversa sede, è e deve rimanere estraneo ai procedimenti amministrativi e giudiziali in corso. E quindi deve rimanere estraneo anche al presente procedimento amministrativo, nel quale – si sottolinea – a rilevare sono e devono essere soltanto i provvedimenti amministrativi emessi dalla Provincia di Vicenza (che peraltro la Marzotto ha tempestivamente provveduto a contestare dinanzi al Giudice amministrativo, con giudizi tuttora in corso, non ritenendosi in alcun modo responsabile della contaminazione).

Ribadisce infine che la disponibilità manifestata dalla Marzotto ad una interlocuzione in quella diversa sede (disponibilità che peraltro si conferma, ma – si ripete – nel contesto del diverso tavolo presso la Prefettura e nel confronto, tuttora in corso, con le società interessate) nulla ha a che vedere con il presente procedimento amministrativo (né può né deve in alcun modo interferire con esso), sicché invita l'odierna Conferenza di servizi ad attenersi all'oggetto del presente procedimento, senza operare improprie confusioni di piani, tavoli e procedimenti amministrativi.

Un tanto premesso, ribadisce, come già fatto in occasione delle precedenti conferenze di servizi, che la Marzotto partecipa nel presente procedimento amministrativo come mero uditore, senza con ciò



voler in alcun modo prestare acquiescenza e dunque con riserva di ogni diritto in relazione a tutti gli atti emessi nel contesto del presente procedimento amministrativo.

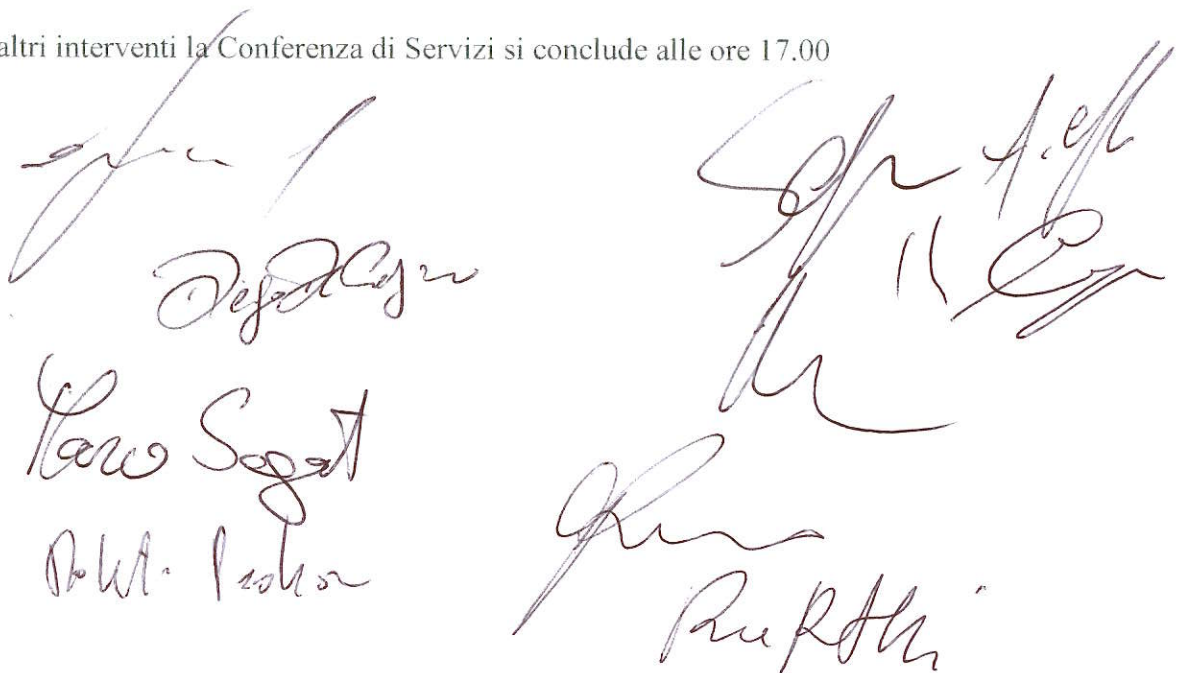
L'Avv. Marocco, consulente legale di Mitsubishi Corporation, ferma restando ogni contestazione della Società in merito alla individuazione quale responsabile della contaminazione nonché attesa la partecipazione alla Conferenza dei Servizi odierna in qualità di mero uditor e con riserva di ogni ulteriore contestazione al presente verbale, con riferimento al punto 5) delle premesse al verbale rappresenta che Mitsubishi Corporation ha espresso la disponibilità a partecipare in via condivisa con le altre Società ai costi di progettazione della bonifica in altra sede diversa dal procedimento in Conferenza di Servizi e le cui discussioni e risultanze non possono essere assunte al presente procedimento. Parimenti rappresenta che in merito alle spese di bonifica, che saranno quantificate solo a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica, sempre in sede distinta dal procedimento in conferenza dei servizi, Mitsubishi Corporation ha indicato la propria disponibilità ad interloquire in merito a tali spese subordinatamente a determinate condizioni ribadite più volte dalla stessa Mitsubishi Corporation ivi inclusa una corretta, equa e condivisa ripartizione delle spese da assumere a titolo volontario.

L'Ing. Romano, per conto di Eni Rewind, riferisce che la Società non condivide la necessità di fissare al POC per tutti i contaminanti il rispetto dei limiti per le acque destinate al consumo umano, anche in considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale (rispetto delle CSC al POC) nonché della qualità delle acque in ingresso a monte idrogeologico. Sul punto la Società non presta acquiescenza e si riserva ogni opportuna azione a tutela della propria sfera giuridica.

L'Avv. Rotelli, quale consulente di ICI 3, precisa che ICI 3 ha confermato la propria disponibilità a presentare i progetti ambientali oggetto della presente Conferenza di Servizi congiuntamente agli altri soggetti individuati quali responsabili della contaminazione del sito, nella medesima posizione procedimentale e in condizioni di parità. Il che ferma restando ogni contestazione dell'attribuzione a ICI 3 di qualsivoglia responsabilità per la contaminazione anzidetta.

La Dott.ssa Motta, quale consulente di ICI 3, precisa che le CSR di cui ai punti 1) e 2) del presente verbale sono elencate in Tabella 12.4a dell'ERRATA CORRIGE, che riporta valori inferiori (Crapp e non Cmax) rispetto a quelle della Tabella 12.4a trasmessa con l'AdR del febbraio 2025, nulla variando rispetto alla cautelatività.

Non essendovi altri interventi la Conferenza di Servizi si conclude alle ore 17.00



The block contains several handwritten signatures in black ink. On the left side, there are three distinct signatures. On the right side, there are two larger, more complex signatures. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.